

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1846/2003 della Commissione, del 20 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione, del 20 ottobre 2003, riguardante l'autorizzazione provvisoria di un nuovo utilizzo di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo già autorizzato nei mangimi ⁽¹⁾ 3**
- ★ **Regolamento (CE) n. 1848/2003 della Commissione, del 20 ottobre 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo 6**
- Regolamento (CE) n. 1849/2003 della Commissione, del 20 ottobre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/744/Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, che approva la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan 8**

Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan 9

Commissione

2003/745/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002 [notificata con il numero C(2003) 3584] 18**

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2003/746/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2003, sull'elenco dei programmi di eradicazione e sorveglianza di talune TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004** [notificata con il numero C(2003) 3713] 24

2003/747/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2003 del Comitato misto CE-Andorra, dell'8 ottobre 2003, che fissa ulteriori modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997** 28

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio (GU L 160 del 28.6.2003)** 31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1846/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 86,8 |
| | 060 | 73,8 |
| | 064 | 88,6 |
| | 096 | 51,1 |
| | 204 | 82,0 |
| | 999 | 76,5 |
| 0707 00 05 | 052 | 112,4 |
| | 999 | 112,4 |
| 0709 90 70 | 052 | 101,8 |
| | 999 | 101,8 |
| 0805 50 10 | 052 | 90,0 |
| | 388 | 102,8 |
| | 524 | 50,4 |
| | 528 | 56,3 |
| | 999 | 74,9 |
| 0806 10 10 | 052 | 95,7 |
| | 400 | 194,0 |
| | 508 | 398,8 |
| | 624 | 230,3 |
| | 999 | 229,7 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 060 | 32,8 |
| | 096 | 41,3 |
| | 388 | 72,1 |
| | 400 | 69,2 |
| | 404 | 79,9 |
| | 720 | 42,4 |
| | 800 | 175,4 |
| | 804 | 104,1 |
| | 999 | 77,2 |
| | 0808 20 50 | 052 |
| 060 | | 44,5 |
| 064 | | 60,3 |
| 999 | | 70,0 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1847/2003 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2003

riguardante l'autorizzazione provvisoria di un nuovo utilizzo di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo già autorizzato nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, 9, lettera d), paragrafo 1, e l'articolo 9, lettera e), paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prevede che un nuovo utilizzo di un additivo già autorizzato richiede un'autorizzazione comunitaria.
- (2) Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, tra i quali figurano gli enzimi, l'autorizzazione provvisoria di un nuovo utilizzo di un additivo nei mangimi può essere data se sono soddisfatte le condizioni stabilite da tale direttiva e se, alla luce dei risultati disponibili, è ragionevole supporre che l'additivo in questione, una volta utilizzato nell'alimentazione animale, avrà uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva. Tale autorizzazione provvisoria può essere data per un periodo di non oltre quattro anni.
- (3) Il preparato enzimatico di cui all'allegato I del presente regolamento (di seguito denominato «l'enzima») è stato provvisoriamente autorizzato per i polli da ingrasso, per la prima volta, dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione ⁽³⁾, sulla scorta del parere favorevole espresso dal comitato scientifico per l'alimentazione animale (SCAN) per quanto riguarda in particolare la sicurezza del prodotto. L'autorizzazione provvisoria di tale additivo è stata prorogata fino al 30 giugno 2004 dal regolamento (CE) n. 2200/2001 ⁽⁴⁾.
- (4) La società produttrice ha presentato nuovi dati a sostegno della una domanda di estensione ai tacchini da ingrasso dell'autorizzazione all'uso dell'enzima di cui all'allegato I del presente regolamento.
- (5) L'esame di questa domanda di autorizzazione per il nuovo utilizzo dell'enzima mostra che sono soddisfatte le condizioni cui la direttiva 70/524/CEE subordina l'autorizzazione provvisoria.

- (6) Il 27 marzo 2003, lo SCAN ha espresso parere favorevole quanto alla sicurezza dell'enzima per i tacchini da ingrasso, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
- (7) La direttiva 70/524/CEE prevede che gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C di tale direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 3, lettera a).
- (8) Il microrganismo di cui all'allegato II del presente regolamento (di seguito denominato «il microrganismo») è stato provvisoriamente autorizzato, per la prima volta, dal regolamento (CE) n. 1436/98, sulla scorta del parere favorevole espresso dallo SCAN per quanto riguarda in particolare la sicurezza del prodotto. L'autorizzazione provvisoria di questo microrganismo è stata prorogata fino al 30 giugno 2004 dal regolamento (CE) n. 2200/2001.
- (9) La società produttrice ha presentato nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato microrganismo.
- (10) L'esame di questa domanda di autorizzazione del microrganismo mostra che sono soddisfatte tutte le condizioni cui la direttiva 70/524/CEE subordina l'autorizzazione a tempo indeterminato.
- (11) Il 2 dicembre 2002, lo SCAN ha espresso parere favorevole quanto all'efficacia del microrganismo, a determinate condizioni, stabilite dal presente regolamento.
- (12) Di conseguenza è opportuno autorizzare l'uso dell'enzima per i tacchini da ingrasso durante un periodo di quattro anni, mentre l'uso del microrganismo per i lattonzoli fino a 35 kg dovrebbe essere autorizzato senza limiti temporali.
- (13) L'esame di queste due domande mostra che occorrono certe procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'enzima e al microrganismo. Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per il ciclo alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.⁽²⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.⁽³⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo appartenente al gruppo «enzimi» di cui all'allegato I può essere usato nei mangimi alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2003.

Articolo 2

L'additivo appartenente al gruppo «microorganismi» di cui all'allegato II può essere usato nei mangimi alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

| N. (o n. CE) | Additivo | Formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Età massima | Contenuto minimo | Contenuto massimo | Altre disposizioni | Scadenza del periodo di autorizzazione |
|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|--|-------------------|--|--|
| | | | | | Unità di attività/kg di mangime completo | | | |
| «Enzimi» | | | | | | | | |
| 14 | Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8. | Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 520.94) avente un'attività minima di: Forma solida: 600 U/g ⁽¹⁾ Forma liquida: 300 U/ml | Tacchini da ingrasso | — | 300 U | — | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità in un mangime granulare. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 300-1 200 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento. | 24.10.2007 |

(1) Un U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di xilosio dallo xilano del legno di betulla, al minuto, a pH 5,3 ed a 50 °C.»

ALLEGATO II

| N. (o n. CE) | Additivo | Formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Età massima | Contenuto minimo | Contenuto massimo | Altre disposizioni | Scadenza del periodo di autorizzazione |
|------------------------|--|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | UFC kg di mangime completo | | | |
| «Microrganismi» | | | | | | | | |
| E 1703 | <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 | Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente un minimo di: 2 x 10 ¹⁰ UFC/g di additivo | Porcellini | — | 2 x 10 ⁹ | 6 x 10 ⁹ | Per porcellini fino a circa 35 kg. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità in un mangime granulare. | Senza scadenza» |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1848/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2003**

**relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del
Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I, II (acque norvegesi), da parte di navi battenti bandiera

del Portogallo o immatricolate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Portogallo ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 25 settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 2003.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I, II (acque norvegesi), effettuata da navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2003.

Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 34,495 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

che approva la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan

(2003/744/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità con le direttive impartite dal Consiglio con decisione del 26 giugno 2000, la Commissione ha negoziato un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan.
- (2) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a concludere il suddetto accordo,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione è autorizzata a concludere l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

ACCORDO

di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed il governo della Repubblica di Uzbekistan

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM), in appresso denominata «la Comunità» e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN, in appresso denominato «Uzbekistan»,

in appresso denominati anche «parte» o «parti», a seconda dei casi,

RICORDANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e l'Uzbekistan dall'altro, entrato in vigore il 1° luglio 1999, stabilisce che gli scambi di materiali nucleari sono soggetti alle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra l'Euratom e l'Uzbekistan,

CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri della Comunità europea e l'Uzbekistan sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nel seguito denominato «trattato di non proliferazione»,

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Uzbekistan sono impegnati a garantire che la ricerca, lo sviluppo e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici vengano realizzate in modo conforme con gli obbiettivi del trattato di non proliferazione,

CONSIDERANDO che nella Comunità sono applicati controlli di sicurezza nucleare a norma sia del capitolo VII del trattato Euratom sia degli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, in appresso denominata «l'AIEA»,

CONSIDERANDO che in Uzbekistan sono applicati controlli di sicurezza nucleare in conformità dell'accordo fra l'Uzbekistan e l'AIEA,

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Uzbekistan riaffermano il loro sostegno all'AIEA e del suo sistema di controlli di sicurezza rafforzati,

CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare le basi della cooperazione fra le parti nel settore delle applicazioni civili dell'energia nucleare attraverso un accordo-quadro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

CAPO II

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

SICUREZZA NUCLEARE E SICUREZZA

Articolo 1

Il presente accordo mira a fornire un quadro per la cooperazione tra le parti sugli usi pacifici dell'energia nucleare allo scopo di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità e l'Uzbekistan sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle parti.

Articolo 3

1. La cooperazione incoraggia e promuove il miglioramento della sicurezza nucleare, ivi compresa la definizione e l'applicazione di direttive per la sicurezza nucleare scientificamente fondate e accettate a livello internazionale, nonché l'attuazione della convenzione sulla sicurezza nucleare nella misura in cui le parti ne siano interessate.

2. La cooperazione sarà la più ampia possibile e riguarderà i seguenti settori:

1. Le parti possono cooperare nei modi descritti agli articoli da 3 a 7 negli usi pacifici dell'energia nucleare nei seguenti settori:

- a) sicurezza nucleare (articolo 3);
- b) ricerca e sviluppo nell'energia nucleare in settori diversi da quelli contemplati alla lettera a) (articolo 6);
- c) scambi di materiale nucleare e fornitura di servizi per il ciclo del combustibile nucleare (articolo 7);
- d) altre aree pertinenti di reciproco interesse (articolo 8).

2. La cooperazione di cui al presente articolo può avvenire tra persone fisiche e giuridiche ed imprese stabilite sui territori delle parti.

a) Radioprotezione

Ricerca, aspetti normativi, elaborazione di standard di sicurezza, formazione e istruzione. Si presterà particolare attenzione agli effetti delle piccole dosi, alle esposizioni industriali, alla previsione delle dosi, al personale e alla gestione del dopo-incidenti.

b) Gestione delle scorie nucleari

Valutazione e ottimizzazione dello smaltimento geologico e aspetti scientifici della gestione delle scorie nucleari.

- c) Ricerca e sviluppo sulle misure di controllo di sicurezza per i materiali nucleari

Sviluppo e valutazione delle tecniche di misurazione dei materiali nucleari e classificazione dei materiali di riferimento per le attività di controllo di sicurezza, nonché sviluppo dei sistemi di supervisione e di controllo dei materiali nucleari.

- d) Prevenzione del traffico illecito di materiali nucleari e radioattivi

La cooperazione deve riferirsi alla promozione di metodi e tecniche di controllo dei materiali nucleari e radioattivi.

3. Se convenuto tra le parti, potranno essere aggiunti altri settori di cooperazione che rientrino in questo capitolo, nella misura in cui essi possono essere realizzati in base alle rispettive normative.

Articolo 4

1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo verrà realizzata in particolare per mezzo di:

- scambi di informazioni tecniche attraverso relazioni, visite, seminari, riunioni tecniche, ecc.,
- scambi di personale tra laboratori e/o organismi di entrambe le parti, anche a fini di formazione,
- scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali,
- equilibrata compartecipazione a studi e attività comuni.

2. Nella misura necessaria, le parti potranno concludere accordi di attuazione che definiscano l'ambito di applicazione, le modalità e le condizioni per la realizzazione delle specifiche attività di cooperazione; detti accordi di attuazione possono anche essere stipulati da organismi ai quali le parti abbiano delegato la realizzazione delle suddette attività. Detti accordi specifici possono comprendere, tra l'altro, disposizioni finanziarie, l'attribuzione delle responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.

3. Per ridurre al minimo la duplicazione delle attività, le parti si adoperano per coordinare le loro attività ai sensi del presente accordo con altre attività internazionali attinenti alla sicurezza nucleare alle quali esse partecipano.

Articolo 5

1. Le parti rispettano gli obblighi del presente accordo nella misura in cui dispongono dei finanziamenti necessari.

2. Tutti i costi che ciascuna parte sostiene a seguito delle attività di cooperazione restano a carico della stessa.

CAPO III

ALTRI SETTORI NEL CAMPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NUCLEARE

Articolo 6

1. La cooperazione ai sensi del presente capo riguarda la ricerca nucleare e le attività di sviluppo di reciproco interesse per le parti, diverse da quelle previste all'articolo 3, quali concordate dalle parti, nella misura in cui rientrino nelle attività di ricerca e di sviluppo rispettivamente intraprese dalle parti.

2. La cooperazione può comprendere, in particolare, i seguenti settori:

- a) applicazione dell'energia nucleare nel settore medico ed industriale, compresa la produzione di elettricità;
- b) interazione tra energia nucleare e ambiente;
- c) qualsiasi altra area della ricerca e sviluppo in campo nucleare, concordata dalle parti, se ed in quanto la loro rispettiva legislazione ne consenta la realizzazione.

3. La cooperazione deve essere attuata in particolare tramite:

- scambi di informazioni tecniche attraverso relazioni, visite, seminari, riunioni tecniche, ecc.,
- scambi di personale tra laboratori e/o organismi di entrambe le parti, anche a fini di formazione,
- scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali,
- equilibrata compartecipazione a studi e attività comuni.

4. a) Nella misura necessaria, il campo di applicazione, le modalità e le condizioni della cooperazione a progetti concreti verrà stabilita in singoli accordi di attuazione stipulati dalle parti attraverso le loro istituzioni competenti, le quali procederanno nell'osservanza delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

b) Detti accordi specifici possono comprendere, tra l'altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.

c) Salvo accordo specifico fra le parti, i costi che ciascuna parte sostiene a seguito delle attività di cooperazione restano a carico della stessa.

d) Ogni trasferimento di materiali nucleari effettuato nell'ambito delle attività di cooperazione di cui al presente capo deve essere realizzato in conformità dei pertinenti impegni internazionali e multilaterali assunti dalle parti e dagli Stati membri dell'Unione europea in relazione agli usi pacifici dell'energia nucleare di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

CAPO IV

SCAMBIO DI MATERIALI NUCLEARI E FORNITURA DI SERVIZI PERTINENTI*Articolo 7*

1. I materiali nucleari trasferiti tra le parti, vuoi direttamente, vuoi transitando per un paese terzo sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dalla sua entrata nel territorio soggetto alla giurisdizione della parte che li riceve, purché la parte che li fornisce ne abbia dato comunicazione scritta alla parte che li riceve alla data del trasporto o a una data anteriore, nell'osservanza delle procedure definite da un accordo amministrativo che verrà stipulato dalle competenti autorità delle parti.

2. I materiali nucleari di cui al paragrafo 1 restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fintantoché:

- sia accertato con decisione, nel rispetto delle disposizioni in materia di cessazione dei controlli di sicurezza di cui all'accordo citato al paragrafo 5, lettera e), che esso non è più utilizzabile per alcuna attività nucleare rilevante sotto il profilo dei controlli di sicurezza o che è divenuto praticamente irrecuperabile,
- fintantoché tale materiale sia stato trasferito al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della parte destinataria, secondo le disposizioni del paragrafo 5, lettera e), oppure
- le parti convengano di non essere più soggette alle disposizioni del presente accordo.

3. Gli scambi di materiali nucleari e la prestazione dei servizi corrispondenti si svolgono a prezzi in linea con quelli di mercato.

4. a) Nel quadro dei loro scambi di materiali nucleari, le parti si adoperano per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto che richiedano misure commerciali di controllo di sicurezza. Se gli scambi di materiali nucleari tra le parti contraenti dovesse tuttavia sollevare problemi atti a compromettere gravemente la vitalità dell'industria nucleare, ivi compresa quella delle miniere d'uranio della Comunità o dell'Uzbekistan, ciascuna delle parti può chiedere che si svolgano consultazioni, nei tempi più rapidi, nell'ambito di un comitato ad hoc.

b) Se le consultazioni non conducono ad una soluzione mutualmente accettabile, la parte che le ha richieste può prendere le opportune misure commerciali di salvaguardia atte a risolvere il problema o mitigarne gli effetti, conformemente al proprio diritto interno e ai pertinenti principi di diritto internazionale.

c) L'applicazione delle lettere a) e b) non osta all'applicazione del trattato Euratom né degli atti di diritto derivato corrispondenti, né alla normativa dell'Uzbekistan.

5. I trasferimenti nell'ambito dell'accordo sono soggetti alle condizioni seguenti:

a) i materiali nucleari devono essere utilizzati a scopi pacifici e non devono essere utilizzati in relazione con qualsiasi dispositivo esplosivo nucleare né per la ricerca o lo sviluppo di un dispositivo siffatto;

b) i materiali nucleari sono soggetti:

i) nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom conformemente al trattato e ai controlli di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, se e in quanto ciò sia previsto dalle clausole del trattato di non proliferazione nucleare:

— l'accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (pubblicato nel documento INFCIRC/193),

— l'accordo tra la Francia, Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (pubblicato nel documento INFCIRC/290),

— l'accordo tra il Regno Unito, Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 14 agosto 1978 (pubblicato nel documento INFCIRC/263),

completati a tempo debito dai protocolli addizionali conclusi il 22 settembre 1998 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/540 (modello di protocollo addizionale all'accordo (agli accordi) tra uno Stato (gli Stati) e l'AIEA per l'applicazione di misure di sicurezza).

ii) in Uzbekistan, all'accordo sui controlli di sicurezza concluso con l'AIEA in attuazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione nucleare che è entrato in vigore l'8 ottobre 1994 (pubblicato con il riferimento INFCIRC/508), completato da un protocollo addizionale concluso il 22 settembre 1998 sulla base del documento pubblicato col riferimento INFCIRC/540 [modello di protocollo addizionale all'accordo (accordi) tra uno Stato (gli Stati) e l'AIEA per l'applicazione di misure di sicurezza], nonché dalla legislazione dell'Uzbekistan.

c) Qualora l'applicazione di uno degli accordi conclusi con la AIEA di cui alla lettera b) venga sospesa o interrotta per una qualsiasi ragione nella Comunità o in Uzbekistan, la parte interessata conclude con l'AIEA un accordo che garantisca un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle assicurate dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui alla lettera b), punto i) o lettera b), punto ii) o, qualora ciò non risulti possibile,

la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom ed idonei a garantire un'efficacia ed una copertura equivalenti a quelli degli accordi indicati alla lettera b, punto i) o, qualora ciò non sia possibile,

le parti stipulano accordi per l'applicazione di controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle garantite dagli accordi sui controlli di sicurezza citati alla lettera b, punto i) o lettera b), punto ii).

d) Applicazione di misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell'allegato C al documento dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 4/parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari) nella versione eventualmente aggiornata; in aggiunta a questo documento, gli Stati membri della Comunità, o, se del caso, la Commissione europea e l'Uzbekistan faranno riferimento nell'applicare le misure di protezione fisica alle raccomandazioni contenute nel documento dell'AIEA INFCIRC/225/Rev. 4 (Protezione fisica dei materiali e installazioni nucleari) nella versione eventualmente aggiornata. Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari (documento AIEA INFCIRC/274/Rev. 1) nella versione eventualmente aggiornata ed accettata dalle Parti e dagli Stati membri della Comunità e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (IAEA Safety Standards — Standard di sicurezza AIEA — Serie n. TS-R-1/ST-1 rivisto), nella versione eventualmente aggiornata.

e) I ritrasferimenti di materiali soggetti alle disposizioni del presente articolo al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione delle parti avvengono nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive dell'AIEA, per i trasferimenti nucleari di cui al documento INFCIRC/254/Rev.5/Parte 1, nella versione eventualmente aggiornata.

6. a) Le parti facilitano gli scambi di materiali nucleari tra di loro o tra le persone fisiche e giuridiche e le imprese autorizzate, stabilite sul loro territorio, nel reciproco interesse dei produttori, dell'industria del ciclo del combustibile nucleare, dei distributori e dei consumatori.

b) Le autorizzazioni, ivi comprese le licenze di esportazione ed importazione e le autorizzazioni o assensi rilasciati a terzi, relative agli scambi, alle operazioni industriali o ai movimenti di materiali nucleari sul territorio delle parti non devono essere utilizzati per imporre restrizioni agli scambi o per compromettere gli interessi commerciali di una delle parti riguardo all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare a livello interno e internazionale. L'autorità competente risponde alle domande di autorizzazione nei termini più rapidi e senza imporre spese eccessive. Per garantire il rispetto di questa disposizione verranno emanate adeguate misure amministrative.

c) Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate per ostacolare la libera circolazione dei materiali nucleari nel territorio della Comunità.

7. Nonostante la sospensione o la risoluzione del presente accordo ed indipendentemente dai motivi, i paragrafi 5, continueranno ad essere applicate fintantoché i materiali nucleari soggetti a queste disposizioni resteranno sotto la giurisdizione di una delle parti o fintantoché non sia stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 2.

CAPO V

ALTRI SETTORI DI RECIPROCO INTERESSE

Articolo 8

1. Le parti possono convenire, nell'ambito delle loro competenze rispettive, di porre in essere una cooperazione in altre attività nel settore dell'energia nucleare.

2. Per la Comunità, le attività dovranno essere disciplinate da programmi di azione nel settore interessato e rispondere alle prescritte condizioni, ad esempio nei settori come la sicurezza dei trasporti di materiali nucleari, i controlli di sicurezza o la cooperazione industriale per promuovere taluni aspetti della sicurezza degli impianti nucleari.

3. Sono parimenti di applicazione le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 9

La cooperazione ai sensi del presente accordo è conforme alle leggi ed ai regolamenti vigenti nella Comunità e nell'Uzbekistan, nonché agli accordi internazionali firmati dalle parti. Nel caso della Comunità, la legislazione applicabile comprende il trattato Euratom e gli atti di diritto derivato adottati sulla sua base.

Articolo 10

L'utilizzazione e la diffusione delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, dei brevetti e dei diritti d'autore inerenti le attività di cooperazione intraprese nell'ambito del presente accordo deve essere conforme alle disposizioni degli allegati, i quali formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 11

1. Le parti si consultano regolarmente nell'ambito dell'APC per monitorare la cooperazione instaurata dal presente accordo, a meno che esse non prevedano meccanismi di consultazione particolari.

2. Qualsiasi controversia che sorga in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo può essere risolta applicando l'articolo 90 dell'APC.

Articolo 12

1. Il presente accordo entra in vigore alla data specificata dalle parti mediante scambio di note diplomatiche e rimane in vigore per un periodo iniziale di cinque anni.

2. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non lo denunci o non chieda di rinegoziarlo non oltre sei mesi prima della data di scadenza.

3. Se una delle parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l'altra parte può, dandone preavviso scritto, sospendere o recedere in tutto o in parte dalla cooperazione contemplata dal presente accordo. Prima che una delle parti prenda le misure necessarie a tal fine, le parti si consultano allo scopo di raggiungere un accordo sulle misure correttive da assumere e sui tempi entro i quali esse devono essere attuate. Si procede in tal senso soltanto se non sia stato possibile prendere le misure concordate nei termini convenuti o, qualora non sia stato possibile pervenire ad un accordo come previsto nella frase precedente, decorso un periodo di tempo ragionevole in relazione alla natura ed alla gravità della violazione.

Articolo 13

Ai fini del presente accordo si intende per

- a) «materiali nucleari», qualsiasi materia grezza o speciale materia fissile nel senso definito dall'articolo XX dello statuto dell'AIEA;
- b) «Comunità» significa tanto
 - i) la persona giuridica creata dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, parte del presente accordo, quanto
 - ii) i territori ai quali si applica il trattato medesimo;
- c) «autorità competenti delle parti»:
 - i) per la Comunità, la Commissione europea;
 - ii) per l'Uzbekistan, il Consiglio dei ministri della Repubblica di Uzbekistan

oppure un'altra autorità che la parte interessata ha facoltà di notificare in qualsiasi momento alla controparte.

Articolo 14

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e usbeca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el seis de octubre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den sjette oktober to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì sei ottobre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e três.


Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohundratre.

Ушбу Битим Брюсселда, 2003 йилнинг 6 октябрида тузилган.


Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
På vegne af Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Voor de Europese Gemeenschap voor atoomenergie
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen

Атом энергияси бўйича Европа Ҳамжамияти номидан



Por el Gobierno de la República de Uzbekistán
På vegne af Republikken Usbekistans regering
Für die Regierung der Republik Usbekistan
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν
For the Government of the Republic of Uzbekistan
Pour le gouvernement de l'Ouzbékistan
Per il governo della Repubblica di Uzbekistan
Voor de regering van de Republiek Oezbekistan
Pelo Governo da República do Usbequistão
Uzbekistanin tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Usbekistans regering

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати номидан



ALLEGATO I

Orientamenti per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale ⁽¹⁾ derivanti dalle ricerche comuni svolte nel quadro dell'accordo di cooperazione nel settore dell'energia nucleare fra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica di Uzbekistan

I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Tutte le ricerche svolte in forza del presente accordo sono ricerche congiunte. Le parti elaborano congiuntamente piani di gestione tecnologica comuni (PGT) ⁽²⁾ in materia di proprietà e di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale (PI) che dovessero scaturire dalle ricerche comuni. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione dei contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, ai quali deve essere allegato. Nel formulare i PGT si tiene conto degli obiettivi delle ricerche comuni, dei contributi relativi delle parti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o per settore d'impiego, dei requisiti imposti dalle norme applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dalle parti.
2. Le informazioni o i diritti di PI creati nel corso delle ricerche comuni non contemplati dal piano di gestione tecnologica sono assegnati, con l'approvazione delle parti, in base ai principi esposti nel piano di gestione tecnologica. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tali informazioni o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.
3. Ciascuna parte provvede affinché alla controparte e ai relativi partecipanti siano attribuiti i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
4. Pur rispettando le condizioni di concorrenza nei settori oggetto dell'accordo, ciascuna delle parti si adopera affinché i diritti acquisiti in virtù dell'accordo medesimo siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:
 - i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti rese disponibili nell'ambito del presente accordo;
 - ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

II. DIRITTI D'AUTORE

Ai diritti d'autore appartenenti alle parti o ai relativi partecipanti si accorda un trattamento conforme alla convenzione di Berna (atto di Parigi del 1971).

III. PROCEDURE RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Fatta salva la sezione IV e sempreché non sia altrimenti disposto dal PGT, le parti o i partecipanti alle ricerche comuni dovranno pubblicare congiuntamente i risultati di queste ultime. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca comune svolta ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, sulla traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione al pubblico di tali lavori.
- 2) Le parti assicurano che le pubblicazioni scientifiche frutto di una ricerca comune svolta a norma del presente accordo abbiano la più ampia diffusione possibile.
- 3) Tutte le copie distribuite al pubblico di un'opera tutelata dai diritti d'autore, e redatta in base alla presente clausola, devono riportare i nomi dell'autore o degli autori, a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente che il loro nome non sia citato. Tali opere devono contenere un riconoscimento chiaro e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

⁽¹⁾ Le nozioni che figurano negli Orientamenti sono definite nell'allegato II.

⁽²⁾ Le caratteristiche indicative di un PGT sono definite nell'allegato III.

IV. INFORMAZIONI RISERVATE

A. Informazioni documentarie riservate

1. Ciascuna delle parti, o eventualmente i partecipanti delle stesse, specifica quanto prima, possibilmente nel piano di gestione tecnologica, le informazioni che desidera rimangano riservate in relazione all'accordo. A tal fine, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:
 - la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella particolare configurazione o combinazione delle sue componenti, generalmente nota, o facilmente accessibile con mezzi leciti, agli esperti del settore,
 - valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni derivante dalla loro segretezza,
 - protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Le parti ed i partecipanti possono concordare in alcuni casi, se non disposto altrimenti, che non vengano diffuse, parzialmente o integralmente, le informazioni fornite, scambiate o create durante ricerche comuni svolte a norma dell'accordo.

2. Ogni parte deve garantire che le informazioni riservate comunicate nel quadro del presente accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall'altra parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni.

Una parte che riceve informazioni riservate a norma dell'accordo rispetterà la loro natura di segretezza. Queste limitazioni cesseranno automaticamente di avere effetto quando il proprietario diffonderà presso gli esperti del settore le informazioni in questione.

3. Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla parte ricevente a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze nonché ai dipartimenti ed ai servizi autorizzati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.
4. Previo consenso scritto della parte che le ha fornite ai sensi dell'accordo, la parte che riceve le informazioni riservate a norma dell'accordo può dare ad esse una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per tale più ampia divulgazione e ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi e regolamenti e dalle proprie politiche.

B. Informazioni non documentarie riservate

Le parti e i loro partecipanti applicano alle informazioni non documentarie riservate o alle altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel quadro dell'accordo, così come alle informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme ai principi specificati per le informazioni documentarie nel presente accordo, sempre che tuttavia il destinatario di tali informazioni riservate, confidenziali o privilegiate sia stato reso edotto del loro carattere riservato nel momento in cui ne viene a conoscenza.

C. Controllo

Ciascuna delle parti si adopera per garantire che le informazioni riservate da essa ricevute nel quadro del presente accordo siano soggette ai controlli ivi previsti. Se una delle parti ritiene di non poter essere in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

*ALLEGATO II***Definizioni**

1. «PROPRIETÀ INTELLETTUALE»: ha il significato di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967).
2. «PARTECIPANTE»: qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le parti, che partecipa a un progetto a norma del presente accordo.
3. «RICERCHE COMUNI»: ricerche e sviluppo realizzati e/o finanziati con il contributo congiunto delle parti ed eventualmente con la collaborazione di partecipanti di entrambe le Parti.
4. «INFORMAZIONI»: dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalle ricerche comuni e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati nelle ricerche comuni, da fornire o scambiare nel quadro dell'accordo o delle ricerche effettuate a norma dell'accordo stesso.

*ALLEGATO III***Caratteristiche indicative di un piano di gestione tecnologica (PGT)**

Il PGT è un accordo specifico che i partecipanti devono concludere fra di loro sull'esecuzione della ricerca comune e sui rispettivi diritti e obblighi. In relazione ai diritti di proprietà intellettuale, detti piani riguardano fra l'altro: la proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per pubblicazioni comuni, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può anche definire il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (deliverables).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2003

relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002

[notificata con il numero C(2003) 3584]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2003/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, nonché l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2002 sono stati rilevati in Germania dei focolai di peste suina classica. La comparsa di questa malattia presenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.
- (2) Al fine di contribuire a un'eradicazione quanto mai rapida della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, le azioni di ordine veterinario e fitosanitario intraprese in virtù dei regolamenti comunitari sono finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Il controllo finanziario di tali azioni è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

- (4) Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

- (5) In data 19 giugno 2003, la Germania ha presentato una domanda di rimborso ufficiale per la totalità delle spese sostenute sul suo territorio.

- (6) Occorre fin d'ora, in attesa che vengano effettuati i controlli della Commissione, fissare l'importo di un anticipo sul contributo finanziario della Comunità. Tale anticipo deve essere pari al 50 % del contributo comunitario stabilito sulla base delle spese presentate (1 675 000 EUR) per l'indennizzo del valore di macellazione dei suini e limitando momentaneamente le «altre spese» al 10 % dell'importo di tali indennizzi.

- (7) Occorre precisare le nozioni di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», utilizzate dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e le nozioni di «pagamenti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati» e le categorie di spese ammissibili a titolo degli «altri costi» legati alla macellazione obbligatoria.

- (8) Le misure previste con la presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 4

Articolo 1

Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Germania

Per estirpare la peste porcina classica nel 2002, la Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per:

- a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti alla macellazione obbligatoria dei loro animali ai sensi delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica comparsi nel 2002, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, settimo trattino della decisione 90/424/CE e della presente decisione;
- b) le spese operative legate alle misure di distruzione degli animali e prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali, alla pulizia e alla disinfezione o alla distruzione, se necessario, delle attrezzature contaminate, alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Al fine della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «indennizzo rapido e adeguato»: il versamento, entro i novanta giorni che seguono la macellazione degli animali, di un'indennità corrispondente al valore di mercato che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o del loro abbattimento;
- b) «pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati in rapporto ai prezzi di mercato in vigore prima della comparsa della peste suina classica;
- c) «pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, di cui siano stati dimostrati la natura e il collegamento diretto con la macellazione obbligatorio di animali nelle aziende agricole.

Articolo 3

Modalità di pagamento del contributo finanziario

1. Con riserva del risultato dei controlli di cui all'articolo 6, è versato un anticipo di 460 000 EUR, a titolo di contributo finanziario della Comunità, previsto dall'articolo 1, sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Germania, relativi all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per la macellazione obbligatoria, la distruzione degli animali ed eventualmente i prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda e del materiale nonché la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati.

2. La Commissione decide, se del caso dopo l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 6, in merito al saldo secondo la procedura prevista dall'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

Spese operative ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

1. Il mancato rispetto da parte delle autorità tedesche dei termini di pagamento di cui all'articolo 2, lettera a), conduce a una riduzione degli importi ammissibili in base alle regole riprese in appresso:

- 25 % di riduzione per i pagamenti effettuati entro un termine compreso tra 91 e 105 giorni dopo la macellazione degli animali,
- 50 % di riduzione per i pagamenti effettuati entro un termine compreso tra 106 e 120 giorni dopo la macellazione degli animali,
- 75 % di riduzione per i pagamenti effettuati entro un termine compreso tra 121 e 135 giorni dopo la macellazione degli animali,
- 100 % di riduzione per i pagamenti effettuati oltre i 136 giorni dopo la macellazione degli animali.

Tuttavia, la Commissione applicherà uno scadenario differente e/o tassi di riduzione inferiori o nulli se per talune misure si presentano condizioni particolari di gestione, oppure se la Germania apporterà giustificazioni fondate.

2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, lettera b), considera solo i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi alle spese ammissibili citate nell'allegato I.

3. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) le remunerazioni dei funzionari;
- c) l'uso di materiali pubblici, ad eccezione dei materiali consumabili.

Articolo 5

Condizioni di versamento e documenti giustificativi

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi:

- a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III nel termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo,
- b) i documenti giustificativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresa una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui sono stati abbattuti e distrutti animali, nonché una relazione finanziaria;
- c) i risultati degli eventuali controlli in loco effettuati dalla Commissione, di cui all'articolo 6.

I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione per le verifiche in loco da realizzarsi da parte della Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata sotto forma di scheda informatica conformemente agli allegati II e III entro un termine di trenta giorni di calendario a partire dalla data di notifica della presente decisione. In caso di non rispetto del suddetto termine, il contributo finanziario della Comunità viene ridotto del 25 % per mese di ritardo.

*Articolo 6***Controlli in loco effettuati dalla Commissione**

La Commissione, in collaborazione con le autorità tedesche competenti, può effettuare controlli in loco riguardanti l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 e le relative spese.

*Articolo 7***Destinatario**

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Spese ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Costi collegati alla macellazione degli animali:
 - a) salari e remunerazioni degli operai dei mattatoi;
 - b) materiale corrente (pallottole, T61, tranquillanti, ecc.) e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione;
 - c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali al macello.
 2. Costi della distruzione degli animali e delle uova:
 - a) squartamento: trasporto di carcasse verso la fabbrica di squartamento, lavorazione delle carcasse e distruzione delle farine;
 - b) seppellimento: personale specifico impiegato, materiali specifici noleggiati per il trasporto e il seppellimento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda;
 - c) incinerazione: personale specifico impiegato, combustibili o altri materiali utilizzati, materiali specifici noleggiati per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda.
 3. Costi di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle aziende:
 - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
 - b) salari e remunerazioni del personale specifico impiegato.
 4. Costi di distruzione degli alimenti contaminati:
 - a) indennizzo al prezzo di acquisto degli alimenti;
 - b) distruzione degli alimenti.
 5. Costi legati all'indennizzo per la distruzione delle attrezzature contaminate, al valore del mercato. Non sono ammissibili i costi d'indennizzo ai fini della ricostruzione o del rinnovo degli edifici dell'azienda e i costi d'infrastruttura.
-

ALLEGATO II

Domanda di contributo all'indennizzo del costo degli animali obbligatoriamente macellati

| Focolaio n. | Contatto con il focolaio n. | N. d'identificazione dell'azienda | Proprietario | | Ubicazione dell'azienda | Data di macellazione | Metodo di distruzione | | | Peso al momento della macellazione | Numero di animali per categoria | | | | Importo versato/categoria | | | | Altri costi pagati al proprietario (IVA esclusa) | Indennizzo totale (IVA esclusa) | Data del pagamento | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------|---------------------------|-------|----------|--------|--|---------------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | Nome | Cognome | | | Luogo dello squartamento | Mattatoio | Altri (precisare) | | Scrofe | Verri | Porcelli | Maiali | Scrofe | Verri | Porcelli | Maiali | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO III

Domanda di contributo all'indennizzo degli altri costi ammissibili di macellazione obbligatoria

| «Altri costi» sostenuti dall'azienda n. ... (escluso l'indennizzo del valore degli animali) | |
|---|---------------------|
| Rubrica | Importo IVA esclusa |
| Squartamento | |
| Distruzione (trasporto e lavorazione) | |
| Pulizia e disinfezione (salari e prodotti) | |
| Alimenti (indennizzo e distruzione) | |
| Attrezzature (indennizzo e distruzione) | |
| Totale | |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2003

sull'elenco dei programmi di eradicazione e sorveglianza di talune TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004

[notificata con il numero C(2003) 3713]

(2003/746/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾ modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e alcuni paesi in via di adesione hanno presentato alla Commissione programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dalla Comunità.
- (2) In conformità del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali sono finanziati a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.
- (3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, stabilisce norme per la sorveglianza delle TSE negli animali delle specie bovina, ovina e caprina.
- (4) L'articolo 32 del trattato di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri debbano ricevere lo stesso trattamento degli attuali Stati membri per quanto riguarda la spesa a titolo dei fondi veterinari.
- (5) Tuttavia, non può essere effettuato alcun impegno finanziario nel quadro del bilancio del 2004 per i programmi in parola prima che sia avvenuta l'adesione dei nuovi Stati membri interessati. Inoltre, l'eradicazione di talune malattie nei paesi in via di adesione può essere cofinanziata mediante altri strumenti comunitari.

- (6) Per stabilire gli elenchi dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità per il 2004 nonché l'aliquota e l'importo massimo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità degli stanziamenti disponibili.
- (7) Gli Stati membri e i paesi in via di adesione interessati hanno fornito alla Commissione le informazioni di cui questa necessita per valutare l'interesse per la Comunità di assegnare un contributo finanziario ai programmi per il 2004.
- (8) La Commissione ha esaminato ciascuno dei programmi sia dal punto di vista veterinario che finanziario ed è convinta che tali programmi debbano essere inseriti negli elenchi dei programmi che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004. Il contributo per la sorveglianza delle TSE riguarda l'attuazione di test rapidi, e per l'eradicazione della scrapie la distruzione degli animali rivelatisi positivi e la genotipizzazione degli animali.
- (9) In considerazione dell'importanza di tali misure per la protezione della salute pubblica e degli animali, dell'introduzione relativamente recente di tali programmi di sorveglianza rispetto ai programmi tradizionali di eradicazione delle malattie e dell'applicazione obbligatoria di tali programmi in tutti gli Stati membri, occorre garantire un livello elevato di assistenza finanziaria da parte della Comunità.
- (10) È pertanto opportuno adottare l'elenco dei programmi che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004 e fissare l'aliquota e l'importo massimo di tali contributi.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi per la sorveglianza delle TSE (BSE e scrapie) elencati all'allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2004.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.⁽⁴⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati all'allegato I.

Articolo 2

1. I programmi per l'eradicazione delle TSE (scrapie) elencati all'allegato II possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2004.

2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati all'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

| Malattia | Stato membro o paese in via d'adesione | Percentuale d'acquisto dei kit per le analisi | Importo massimo |
|----------|--|---|-----------------|
| TSE | Belgio | 100 % | 3 351 000 |
| | Danimarca | 100 % | 2 351 000 |
| | Germania | 100 % | 15 611 000 |
| | Grecia | 100 % | 745 000 |
| | Spagna | 100 % | 4 854 000 |
| | Francia | 100 % | 21 733 000 |
| | Irlanda | 100 % | 5 386 000 |
| | Italia | 100 % | 6 283 000 |
| | Lussemburgo | 100 % | 158 000 |
| | Paesi Bassi | 100 % | 4 028 000 |
| | Austria | 100 % | 1 675 000 |
| | Portogallo | 100 % | 1 012 000 |
| | Finlandia | 100 % | 1 060 000 |
| | Svezia | 100 % | 358 000 |
| | Regno Unito | 100 % | 7 726 000 |
| | Cipro | 100 % | 144 000 |
| | Estonia | 100 % | 103 000 |
| Malta | 100 % | 37 000 | |
| Slovenia | 100 % | 353 000 | |
| Totale | | | 76 968 000 |

ALLEGATO II

Elenco dei programmi per l'eradicazione della scrapie

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

| Malattia | Stato membro o paese in via d'adesione | Aliquota | Importo massimo |
|-------------------------------|--|---|-----------------|
| Malattia del trotto (scrapie) | Danimarca | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 5 000 |
| | Germania | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 755 000 |
| | Grecia | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 450 000 |
| | Spagna | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 435 000 |
| | Francia | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 1 160 000 |
| | Irlanda | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 490 000 |
| | Italia | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 3 210 000 |
| | Paesi Bassi | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 675 000 |
| | Austria | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 30 000 |
| | Portogallo | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 255 000 |
| | Finlandia | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 5 000 |
| | Svezia | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 5 000 |
| | Regno Unito | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 7 460 000 |
| | Cipro | 50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione | 740 000 |
| Totale | | | 15 675 000 |

**DECISIONE N. 2/2003 DEL COMITATO MISTO CE-ANDORRA
dell'8 ottobre 2003**

che fissa ulteriori modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997

(2003/747/CE)

IL COMITATO MISTO,

Articolo 2

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra ⁽¹⁾, firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990 (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 17,

visto il protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra ⁽²⁾, firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997,

considerando quanto segue:

- (1) Le parti desiderano ampliare gli scambi commerciali tradizionali tra Andorra e la Comunità europea che erano disciplinati dalla decisione n. 2/1999 ⁽³⁾ e dalla decisione n. 1/2001 ⁽⁴⁾ del Comitato misto CE-Andorra, per agevolare lo sviluppo di nuovi scambi.
- (2) Tali scambi si svolgeranno quindi secondo la normativa comunitaria nel settore veterinario.
- (3) Nella riunione del 13 e 14 dicembre 2001 ad Andorra il sottogruppo veterinario del Comitato misto CE-Andorra ha raccomandato di adottare un elenco supplementare di disposizioni comunitarie che Andorra dovrà applicare per estendere l'accordo e che dovranno essere adottate entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo 1

Disposizione generale

Andorra si impegna ad adottare le misure comunitarie nell'ambito della lotta contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui all'articolo 2, le misure comunitarie in materia di trattamento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di cui all'articolo 3 e le misure comunitarie di lotta contro talune epizootie di cui all'articolo 4.

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU L 33 del 2.2.2002, pag. 35.

Normativa in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili

Andorra adotta il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione ⁽⁶⁾. Ai fini dell'accordo sono apportati i seguenti adattamenti a tale regolamento:

- a) All'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, nella tabella è aggiunto il testo seguente:

| | |
|----------|------|
| «Andorra | 100» |
|----------|------|

- b) All'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, nella tabella è aggiunto il testo seguente:

| | |
|----------|-----|
| «Andorra | 30» |
|----------|-----|

Andorra adotta la decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/248/CE della Commissione ⁽⁸⁾.

Andorra adotta la decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/248/CE.

Articolo 3

Sottoprodotti di origine animale

Andorra adotta il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione ⁽¹¹⁾.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71.

⁽⁹⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

*Articolo 4***Misure di lotta contro le epizootie**

Andorra adotta la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾ e la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽²⁾.

*Articolo 5***Recepimento ed applicazione**

Andorra recepisce e applica, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la normativa comunitaria di cui all'allegato.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'adozione.

*Articolo 7***Pubblicazione**

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 2003.

Per il Comitato misto

Il Presidente

Meritxell MATEU

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.
⁽²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

ALLEGATO

Il riferimento al testo di base comprende il riferimento all'insieme delle sue modifiche e ai testi di applicazione

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali

Decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 28.6.2003)

A pagina 29, allegato, punto 2, nel testo modificato dell'allegato XI, capitolo A, punto 1, lettera a), punto i):

anziché: «il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale [...] ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto [...]»,

leggi: «il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, la colonna vertebrale [...] ma includendo i gangli spinali, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi, nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto [...]».

A pagina 31, allegato, punto 2, nel testo modificato dell'allegato XI, capitolo A, punto 13, secondo comma:

anziché: «Tuttavia, le carcasse, le semicarcasse e i quarti tagliati in non più di tre parti non contenenti materiale specifico a rischio [...]»,

leggi: «Tuttavia, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti, e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio [...]».
